

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 502)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI BENEDETTO, CALAMANDREI e GIOVANNETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Facilitazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento si vuole ovviare ad una omissione presente nella legge 1° aprile 1959, n. 252, che prevede la concessione della riduzione di cui alla tariffa n. 6 per viaggi in ferrovia compiuti, nell'ambito del territorio nazionale, da connazionali emigrati che rimpatriano temporaneamente.

Tale legge non estende le predette facilitazioni anche ai viaggi via mare da e per le isole facenti parte del territorio nazionale, come successivamente è stato invece deciso, con la legge 26 maggio 1969, n. 241, per le facilitazioni concesse agli emigrati elettori che rientrano in Italia per partecipare alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali. Ne risulta una discriminazione che colpisce gravemente gli emigrati che debbono raggiungere località insulari e in

particolare gli emigrati sardi e siciliani che debbono temporaneamente rimpatriare in Sardegna e in Sicilia.

Si deve, a questo proposito, sottolineare che particolarmente gli emigrati sardi sono costretti ad affrontare il viaggio via mare — non potendo certo la maggior parte di essi sostenere l'alto costo del viaggio aereo — in particolari periodi dell'anno, in situazioni di disagio dovute, come è noto, alla insufficienza dei mezzi di trasporto. Appare quindi oltremodo equo e necessario un provvedimento che ponga fine alla discriminazione esistente ai danni degli emigrati che devono raggiungere località insulari.

Per questi motivi si confida nella sollecita approvazione da parte del Parlamento del presente disegno di legge, venendo incontro alle legittime richieste di una gran parte dei nostri connazionali emigrati.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente, previste dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1959, n. 252, sono estese, nella misura corrispondente alla concessione della tabella ferroviaria n. 6, di cui al primo comma dell'articolo 1 di detta legge, anche nei viaggi via mare, da e per tutte le isole del territorio nazionale, effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero degli affari esteri e fanno carico sugli stanziamenti dei capitoli 3092 e 3093 del relativo stato di previsione della spesa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.